



Proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno

A.C. 2663

Dossier n° 384 - Schede di lettura
25 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2663
Titolo:	Proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Borghi
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	16 settembre 2020
assegnazione:	13 novembre 2020
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, III Affari Esteri, V Bilancio e Tesoro e XIV Politiche UE

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2633, **che consta di un solo articolo**, novella l'[articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998](#), che disponeva la proroga della durata della concessione ferroviaria della **linea Domodossola-Locarno** fino al 31 agosto 2021, prevedendo un'ulteriore proroga della citata concessione **fino al 31 agosto 2046**.

Precedentemente il [decreto-legge n. 670 del 1996](#) aveva prorogato la medesima concessione fino al 31 dicembre 1997.

La linea ferroviaria Domodossola-Locarno rientra tra le linee ferroviarie isolate individuate dall'allegato al [decreto ministeriale 347 del 2019](#). La costruzione e gestione della medesima è disciplinata da una Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera stipulata in data 12 novembre 1918, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con [legge 16 dicembre 1923, n. 3195](#), ([qui](#) il testo della Convenzione).

Si segnala a questo proposito l'opportunità di correggere un refuso presente all'[articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998](#), che indica come data di stipula del trattato il 12 novembre 1919 anziché il 12 novembre 1918.

Come risulta dall'articolo 1 della citata convenzione "i due Governi si impegnano a **far assicurare l'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto da Locarno (Svizzera) a Domodossola (Italia)** in base alle concessioni date in Svizzera alle Società delle tramvie di Locarno, della ferrovia Locarno–Pontebrolla–Bignasco (linea della Vallemaggia) e delle «Ferrovie Regionali Ticinesi» per il tronco da Locarno a Camedo (frontiera italiana) **e in Italia alla «Società Subalpina di Imprese Ferroviarie»** a Roma per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera. La Ferrovia venne aperta al traffico il 25 novembre 1923.

La **Società Subalpina di Imprese Ferroviarie** è, sulla base di questa disposizione, che non risulta modificata, tutt'ora concessionaria della rete. La ferrovia internazionale collega la Val d'Ossola a Locarno sul Lago Maggiore con un impegnativo tracciato di montagna lungo la Valle Vigizzo italiana e le Centovalli svizzere. Ha una lunghezza di 32,3 chilometri nel territorio italiano e prosegue dal confine svizzero a Locarno per 19,9 chilometri nel territorio elvetico.

Da un punto di vista dell'inquadramento normativo peraltro la rete ferroviaria in questione e i servizi su essa resi (essendo una rete ferroviaria isolata adibita al trasporto passeggeri, ed esercitando l'impresa ferroviaria unicamente servizi di su tale rete) sono esclusi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) dall'applicazione delle disposizioni del [decreto legislativo n. 112 del 2015](#), che ha recepito la [direttiva](#)

[2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012](#), che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla necessaria relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La concessione della rete ferroviaria Domodossola-Locarno è stata prorogata diverse volte con legge, da ultimo con l'[articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194](#).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'affidamento della concessione della tratta ferroviaria Domodossola-Locarno, per la parte italiana, pur rientrando apparentemente nella materia del trasporto ferroviario locale (di competenza regionale) è tuttavia **diretta attuazione di una convenzione internazionale vigente**. Inoltre l'articolo 117 comma primo recita: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e **dagli obblighi internazionali**".

Pertanto si può ritenere che la disciplina in oggetto rientri, in via prevalente, nella materia "rapporti internazionali dello Stato" di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera a).

Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

La concessione oggetto di proroga secondo le previsioni della proposta di legge in esame, è diretta espressione, **quanto all'individuazione del soggetto titolare della stessa** di una esplicita previsione di diritto internazionale (il trattato concluso tra Italia e Confederazione Elvetica stipulata in data 12 novembre 1918, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con [legge 16 dicembre 1923, n. 3195](#)).

Le disposizioni europee relative alla separazione societaria tra gestore dell'infrastruttura e gestore del servizio di trasporto ferroviario e relative all'affidamento del servizio di trasporto ferroviario.

Oltre alla disciplina relativa alla concessione ferroviaria si ricorda che la società affidataria della concessione non è destinataria delle disposizioni concernenti la separazione del gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Risulta inoltre potenzialmente applicabile ai servizi ferroviari offerti sulla linea in questione la deroga prevista dall'[articolo 5, comma 4 del Regolamento \(CE\) 23 ottobre 2007, n.1370/2007](#).

Il comma 3-ter dell'[articolo 2 della direttiva europea n. 2012/34/UE](#), che istituisce uno spazio ferroviario europeo, introdotto dalla direttiva n. 2016/2370, prevede che gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies **le reti regionali a bassa intensità di traffico gestite da un'entità diversa dal gestore dell'infrastruttura principale e utilizzate per servizi passeggeri regionali prestati da un'unica impresa ferroviaria diversa dall'impresa ferroviaria ex monopolista dello Stato membro**, finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità per servizi passeggeri su tale rete e purché l'impresa sia indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria che presta servizi merci. Il presente paragrafo può essere altresì applicato qualora la linea sia utilizzata anche, in misura limitata, per i servizi merci. Gli Stati membri informano la Commissione dell'intenzione di escludere tali linee dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies.

Tali disposizioni disciplinano l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria rispetto all'impresa che effettua i servizi di trasporto.

La [direttiva europea n. 2012/34/UE](#); prevede inoltre la possibilità di escludere dall'applicazione del capo III della citata direttiva (relativo al rilascio delle licenze ferroviarie) "le imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie locali e regionali isolate".

Pertanto la società in questione non è soggetta alla disciplina europea riguardante la separazione del gestore della rete e dell'infrastruttura ferroviaria e gestore del servizio ferroviario.

Con riferimento al servizio ferroviario l'articolo 5, comma 4, prevede che, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente ha facoltà di **aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico** il cui valore annuo medio stimato (...) nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, sia inferiore a 7 500 000 EUR oppure nel caso di contratto di

servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico di passeggeri ferroviario, sia inferiore a 500 000 chilometri l'anno.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

La proposta di legge modifica l'articolo 3, comma 9. della [legge n. 184 del 1998](#).